



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-99/15**

**Christian Liffers**

**contro**

**Producciones Mandarinina SL**

**e**

**Mediaset España Comunicación SA**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo)

«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 13, paragrafo 1 — Opera audiovisiva — Attività di violazione — Risarcimento danni — Modalità di calcolo — Somma forfettaria — Danno morale — Inclusione»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 2016

1. *Diritto dell'Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica*
2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale — Direttiva 2004/48 — Misure, procedure e mezzi di ricorso — Concessione del risarcimento danni — Danno risarcibile — Nozione — Danno morale — Inclusione*

*(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/48, art. 13, § 1, comma 1)*

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 14)

2. L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso consente alla persona lesa da una violazione del suo diritto di proprietà intellettuale, che chieda il risarcimento del danno materiale subito, calcolato, conformemente al secondo comma, lettera b), del paragrafo 1 di tale articolo, sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto esserle riconosciuti qualora l'autore della violazione le avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, di chiedere anche il risarcimento del danno morale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di detto articolo.

Infatti, alla luce degli obiettivi della direttiva 2004/48, occorre interpretare l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della medesima nel senso che esso stabilisce il principio secondo cui il calcolo dell'ammontare del danno da risarcire al titolare di un diritto di proprietà intellettuale deve mirare a garantire a quest'ultimo la piena riparazione del pregiudizio effettivo da questo subito, ricomprendendovi parimenti l'eventuale danno morale che ne sia derivato. Orbene, una fissazione forfettaria dell'ammontare del risarcimento del danno dovuto basata sui soli diritti ipotetici copre

soltanto il danno materiale subito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale interessato, sicché, per consentire una piena riparazione, tale titolare deve poter chiedere, oltre al risarcimento del danno in tal modo calcolato, il risarcimento del danno morale da lui eventualmente patito.

(v. punti 25-27 e dispositivo)